

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1631

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TURRONI, BOCO, DONATI, CARELLA,
CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2002

Disciplina del sostegno economico all'attività dei partiti
e delle organizzazioni politiche

ONOREVOLI SENATORI. – La democrazia politica costa. E l’attività politica dei partiti ha un costo. Voler continuare a negare nei fatti tale semplice constatazione è indice di un approccio populistico e demagogico della democrazia politica che va rifiutato. È la stessa Costituzione, con l’articolo 49, che sancisce e ricorda che ai partiti deve essere consentito «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Occorre perciò provvedere ad attuare concretamente il dettato costituzionale.

Questo disegno di legge, pertanto, intende dare efficacia a tale esigenza tenendo conto di tre criteri di fondo.

In primo luogo, occorre introdurre forme di sostegno che rispettino con pienezza, senza artificiosi aggiramenti, la volontà dei cittadini che, col *referendum* del 28 maggio 1993, hanno voluto abrogare il finanziamento pubblico dei partiti.

In secondo luogo si deve tener conto che i giudici hanno scoperchiato un sistema di corruzione che è stato, in qualche misura, reso possibile dall’assenza di statuti e bilanci di partito chiari e controllabili. Gli illeciti sul decaduto provvedimento sul finanziamento pubblico, di fatto, coprivano infatti anche forme di illegalità che non sarebbero potute accadere se vi fossero stati obblighi di scritture contabili non eludibili come, nè più nè meno, il codice civile stabilisce per le società commerciali.

In terzo luogo è necessario articolare il sostegno dell’attività politica in modo federali-

sta sulla base di una gestione regionale delle risorse individuate. Ciò potrà contribuire ad avvicinare la politica ai cittadini e i partiti ai loro punti di riferimento locali radicati nelle esigenze della popolazione.

L’articolato di questo disegno di legge è dunque strutturato sulle seguenti tre modalità:

1) obbligo di statuti chiari, bilanci trasparenti e verificabili da controllori esterni, scritture contabili parificate a quelle delle società commerciali (articoli 1, 2, 3, 4, 5) prevedendo un’Autorità che controlli le agevolazioni di sostegno all’attività politica (articolo 11);

2) ai partiti non vengono erogati fondi in denaro, ma servizi e opportunità di informazione. In questo modo avviene uno spostamento non indifferente: il principio di sostegno democratico ha al suo centro l’attività politica e non il partito. Gli strumenti pratici e concreti sono individuati negli articoli 6, 7, 8 e 9;

3) in sede di dichiarazione IRPEF i cittadini hanno la facoltà di detrarre dal reddito imponibile le erogazioni in denaro compiute a favore dei partiti, fino al massimo di 50.000 euro (articolo 10). È con questo tipo di autofinanziamento defiscalizzabile, libero e personale che si deve prevalentemente attuare la forma moderna e trasparente di sostegno ai partiti e all’attività politica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità della legge)*

1. La presente legge si propone le seguenti finalità:

- a)* rendere effettivo il diritto dei cittadini, sancito dall'articolo 49 della Costituzione, di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale;
- b)* garantire la trasparenza, la correttezza e la legalità delle vicende patrimoniali e contabili delle organizzazioni politiche per l'adempimento dei loro fini istituzionali;
- c)* consentire un migliore svolgimento dell'attività politica.

Art. 2.*(Organizzazioni politiche)*

1. Sono organizzazioni politiche, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutte le organizzazioni, comunque denominate, che perseguaono le finalità di cui all'articolo 1 e che siano complessivamente rappresentate alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica da almeno dieci eletti che dichiarino sotto la propria responsabilità di appartenere all'organizzazione politica ovvero al partito.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'inizio della legislatura e non può essere modificata per tutta la durata della legislatura stessa, pena il mancato riconoscimento di organizzazione politica di cui al comma 1.

Art. 3.*(Statuto)*

1. Le organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 approvano uno statuto, redatto per atto

pubblico, che garantisca un ordinamento a base democratica e sia conforme alle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Gli statuti sono depositati, entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Autorità garante di cui all'articolo 11, che ne verifica – entro i successivi novanta giorni – la compatibilità con l'ordinamento democratico e la conformità alla presente legge.

3. Qualora l'Autorità garante di cui all'articolo 11 ravvisi la mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui alla presente legge, invita le organizzazioni ad apportarvi le opportune modifiche entro sessanta giorni. Scaduto tale termine senza che sia stato modificato lo statuto, l'Autorità dispone la sospensione dell'applicazione della presente legge nei confronti dell'organizzazione inadempiente.

Art. 4.

(Principi di democrazia interna)

1. Gli statuti delle organizzazioni politiche debbono uniformarsi ai seguenti principi:

a) garantire a tutti i cittadini ed agli stranieri residenti la possibilità di iscriversi liberamente alle organizzazioni politiche;

b) garantire negli organi collegiali statutari la rappresentanza delle minoranze interne;

c) predisporre meccanismi attraverso i quali tutti gli iscritti possano conoscere il bilancio e le altre scritture contabili e presentare osservazioni e proposte prima dell'approvazione;

d) garantire a tutti gli iscritti la possibilità di accedere alle cariche statutarie e di partecipare alla formazione delle liste per le consultazioni elettorali, coordinando tali disposizioni con le norme per la realizzazione delle elezioni primarie.

Art. 5.

(Bilanci e controlli)

1. I segretari politici o amministrativi delle organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2, ov-

vero l'organo competente per statuto, provvedono a far pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, a spese dello Stato, su due quotidiani a diffusione nazionale, il bilancio finanziario preventivo e consuntivo dell'organizzazione.

2. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. Nello stato patrimoniale sono, comunque, indicate tutte le voci previste nell'articolo 2424 del codice civile. Tutte le operazioni economiche risultano da apposite scritture contabili. Si applicano alle organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni sulle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

3. Nella relazione allegata al bilancio sono indicate analiticamente le proprietà immobiliari e le eventuali partecipazioni a società commerciali ed ogni singola spesa ed entrata, oltre alla ripartizione tra organi centrali e periferici dei beni patrimoniali. Sono indicate, inoltre, tutte le contribuzioni in denaro superiori a 2582 euro, specificando la fonte della contribuzione ed il motivo.

4. Le norme di sostegno all'attività politica contenute nella presente legge non si applicano nei confronti delle organizzazioni che presentino bilanci preventivi e consuntivi di competenza che non siano chiusi in pareggio.

5. Al bilancio di cui al comma 1 è allegata una certificazione redatta da un collegio di revisori dei conti composto da tre membri, iscritti agli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti, scelti mediante sorteggio effettuato dall'organo di direzione nazionale degli ordini professionali ai quali appartengono. Si applicano al collegio dei revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative al collegio sindacale delle società di capitali.

6. I revisori dei conti:

a) verificano periodicamente la regolare tenuta dei libri contabili;

b) verificano la corrispondenza dello stato patrimoniale, del conto economico e

consuntivo finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) procedono ad ispezioni e controlli, anche singolarmente e senza preavviso, redigendo apposito verbale.

7. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano anche alle articolazioni regionali, delle organizzazioni politiche o dei partiti, che godano di autonomia finanziaria.

8. I bilanci, insieme alle relazioni di accompagnamento, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

(Sedi regionali)

1. I comuni capoluogo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali le organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 abbiano una rappresentanza istituzionale, deliberano che locali del proprio patrimonio immobiliare siano destinati a tali organizzazioni a condizioni agevolate e garantendo una parità di trattamento in proporzione alla loro consistenza, affinchè esse vi possano costituire le proprie sedi regionali e provinciali. Tali sedi dovranno essere fornite di tutti gli accorgimenti idonei a renderle ecologicamente compatibili, sia per quanto attiene alla salubrità dell'ambiente interno ed esterno, sia per quanto riguarda il contenimento dei consumi energetici e lo smaltimento, differenziato alla fonte, dei rifiuti.

Art. 7.

(Locali per iniziative pubbliche)

1. I comuni capoluogo della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti ad assicurare altresì la disponibilità, a titolo gratuito, di locali per lo svolgimento di congressi, convenzioni ed altre iniziative pubbliche delle organizzazioni politiche e sono tenuti ad emanare, su tale materia, appositi regolamenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Informazione e propaganda)

1. I comuni sono tenuti a predisporre appropriati spazi fissi e permanenti per realizzare l'affissione gratuita, in ogni tempo, di manifesti informativi predisposti dalle organizzazioni politiche per l'informazione dei cittadini sulle proprie attività. Tali spazi sono garantiti a ciascuna organizzazione in proporzione alla propria consistenza.

Art. 9.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Le organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno diritto, per le proprie sedi regionali o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, alla riduzione di due terzi delle tariffe postali.

Art. 10.

(Erogazioni liberali in denaro)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 50.000 euro, a favore di associazioni politiche ai sensi delle disposizioni vigenti sul sostegno pubblico all'attività politica».

Art. 11.

(Autorità garante)

1. È istituita l'Autorità garante per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni politiche, di seguito denominata «Autorità». I presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, nominano ogni sei anni i cinque membri titolari dell'ufficio, tra i professori ordinari in materie giuridiche e tra i magistrati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri è stabilita un'indennità per l'esercizio di tali funzioni. I componenti dell'Autorità non possono essere nominati più di una volta.

2. L'Autorità svolge compiti di controllo sulla conformità alla presente legge dei comportamenti delle organizzazioni politiche; decide in via definitiva, e salve le competenze dell'autorità giurisdizionale amministrativa, tutti i ricorsi relativi all'applicazione della presente legge.

3. L'Autorità, nel caso in cui riscontri gravi o ripetute irregolarità ovvero non ottenga le informazioni richieste da parte delle organizzazioni politiche, sospende, d'intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento, in tutto o in parte, le agevolazioni di cui alla presente legge.

4. L'Autorità svolge i suoi compiti in base ad apposite regole stabilite dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, le leggi 2 maggio 1974, n. 195, 18 novembre 1981, n. 659, e 8 agosto 1985, n. 413.

2. Restano in vigore, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 7 della citata legge n. 195 del 1974, e 4 della citata legge n. 659 del 1981.